



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n.11/20

Dec. n. 11/20

Il giorno 9 novembre settembre 2020, presso la sede della F.M.I., in Roma,
Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.*
76.1 R.d.G., il 22 ottobre 2020, nei confronti di:

- 1) **PASQUA GIANFRANCO**, nato a Rovereto (TN) il 13.2.1961 e residente *omissis*, tesserato 2020 con il M.C. "ARCO" (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 20092435;
- 2) **FABBRO ETTORE**, nato a Borgo Valsugana (TN) il 28.7.1955 e residente *omissis*, iscritto all'Albo dei Direttori di Gara con tessera cod. n. D03478;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto il primo, nella duplice veste di presidente del motoclub organizzatore e di segretario di gara, ed il secondo quale direttore di gara, consentivano e comunque non impedivano che venisse utilizzato personale alla manifestazione di "Campionato Triveneto Motocross" (cod. TREMX005) con licenze GUE scadute o addirittura non tesserati FMI per il 2020.

In particolare le licenze GUE dei sigg.ri VICENTINI Alberto, FRIZZERA Lorenzo, FRANZINELLI Luca e KADI Kamel risultano essere scadute il 31.12.2018 e tutte le altre il 31.12.2019.

Inoltre i sigg.ri MIORELLI Loris, VICENTINI Alberto, FRIZZERA Lorenzo, MERZ Alessandro e KANDEH Yero non risultano essere tesserati FMI per l'anno in corso.

Il tutto in violazione per il PASQUA dei compiti previsti dall'art. 24 n. 5 lett. b) RMM e per il FABBRO di quanto previsto dall'art. 10 lett. c) del Regolamento GUE, essendosi lo stesso limitato solo ad inserire nel rapporto di gara un più che generico riferimento ad "alcuni addetti al percorso stranieri con tessera FMI, ma non capiscono l'italiano e non sono formati. Impossibile comunicare, identificare ed istruire."

FATTI TUTTI COMMESSI IN PIETRAMURATA (TN) IL 4.10.2020.».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 22 ottobre 2020 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, il rapporto del C.d.G.D. ed il rapporto di gara del D.d.G., preposti alla manifestazione denominata "Campionato Triveneto Motocross" cod. TREMX005 svoltasi il 4.10.2020 a Pietramurata (TN), nonché tutti gli atti ulteriormente allegati;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 29 ottobre 2020, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata soltanto dall'incolpato FABBRO Ettore, che in data 27.10.2020 ha fatto pervenire una memoria difensiva con diversi allegati.

In data 28.10.2020, il G.S.N.,

- ESAMINATO il fascicolo di ufficio;
- PRESO atto delle deduzioni contenute nella memoria difensiva fatta pervenire il in data 27.10.2020 dal FABBRO Ettore;
- RITENUTO necessario un approfondimento istruttorio anche attraverso l'esame dei numerosi allegati prodotti in uno a tale memoria;
- LETTO l'art. 80.2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Motociclistica Italiana,

HA RINVIATO la data della presente decisione.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso il crossodromo "Il Ciclamino" di Drò (TN), in località Pietramurata, il 4 ottobre 2020, nel corso della manifestazione sportiva del Campionato Italiano Triveneto Motocross, riferisce di fatti gravi e spiacevoli e l'esame della documentazione acquisita al fascicolo di ufficio anche successivamente ad essa, consente di ritenere responsabile dei fatti di cui al capo di incolpazione, il solo Gianfranco PASQUA per i motivi che appresso si spiegheranno.

In occasione della citata manifestazione, il PASQUA ha agito nella duplice veste di Presidente del M.C. organizzatore della stessa e di Segretario di Gara; in virtù di entrambe le posizioni ricoperte, lo stesso non poteva non essere a

conoscenza dei precisi oneri su lui stesso incombenti, a partire da quello di «*compilare l'elenco nominativo del personale addetto alle manifestazioni con accanto indicati i rispettivi incarichi per tutte le competenze operative ed esecutive, in linea con le direttive del D.d.G.*», a mente dell'art. 24, n. 5, lett b) del R.M.M.. In tali elenchi, acquisiti agli atti, è, altresì, contenuto il numero di tessera F.M.I. e/o il numero della licenza G.U.E. ed, in ordine a tanto, le verifiche effettuate dagli Uffici Federali hanno rilevato, però, che diversi soggetti tra quelli elencati non risultavano tesserati F.M.I. (2020), mentre altri avevano visto scadere la propria licenza G.U.E. tempo addietro, chi nel 2018, chi nel 2019, per cui, detti soggetti giammai avrebbero potuto far parte del personale addetto alla manifestazione *de qua*.

Di conseguenza, il S.d.G. qui incolpato, nonché Presidente del M.C. "Arco", organizzatore dell'evento dello scorso 4.10.2020, Gianfranco PASQUA, deve ritenersi responsabile delle contestazioni lui ascritte dalla Procura Federale, atteso che lo stesso ha effettivamente consentito o, comunque, non impedito, che determinati soggetti prendessero parte ad una manifestazione federale pur non possedendo i requisiti richiesti dal Regolamento.

Tra l'altro, quanto ivi rappresentato non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, posto che detto incolpato nulla ha dedotto a sua eventuale discolpa, scegliendo, quindi, deliberatamente, la linea della "non difesa".

Ciò premesso, l'incolpato Gianfranco PASQUA, allora, ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

II. Lo stesso non può dirsi per l'altro incolpato, il D.d.G. Ettore FABBRIO, il quale deve essere mandato assolto rispetto alle contestazioni mossegli.

Invero, il contenuto della memoria difensiva del D.d.G. FABBRO è meritevole di considerazione: il medesimo, ha, infatti, ricostruito analiticamente il susseguirsi degli eventi relativi alla manifestazione di Pietramurata del 4.10.2020, evidenziando, in particolare, la irrepreensibilità della propria condotta, poiché, attesa la correttezza formale degli elenchi consegnatigli dal S.d.G. (il quale ha, tra gli altri, il compito di controllare la validità delle tessere e delle licenze), completi in ogni loro parte, non aveva motivo alcuno per dubitare della veridicità degli stessi. Ha, quindi, rilevato di aver eliminato da detti elenchi i soggetti per i quali non era stato indicato il numero di tessera F.M.I., per cui non poteva esser considerato responsabile di alcunché, attese le scrupolose verifiche da lui stesso effettuate anche nel corso della gara, allorquando era dovuto intervenire per sostituire un addetto al percorso che, a suo giudizio, non stava svolgendo correttamente il compito assegnatogli in gara.

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Gianfranco PASQUA ha posto in essere una condotta gravemente rilevante dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che non può che essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. tenuto – comunque - conto della incensuratezza del suddetto incolpato, ritiene equa nella misura di mesi 6 (sei) di ritiro della tessera federale, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 9 maggio 2021), così come ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi nove.

Nel contempo, l'incolpato Ettore FABBRO deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45 e 80 del R.d.G., dichiara:

- 1) **PASQUA GIANFRANCO**, nato a Rovereto (TN) il 13.2.1961 e residente *omissis*, tesserato 2020 con il M.C. "ARCO" (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 20092435;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei), con fine pena per il 9 maggio 2021;

nel contempo,

ASSOLVE

2) **FABBRO ETTORE**, nato a Borgo Valsugana (TN) il 28.7.1955 e residente *omissis*, iscritto all'Albo dei Direttori di Gara con tessera cod. n. D03478;

per non aver commesso il fatto.

Depositata il 9 novembre 2020

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Pasqua Gianfranco;
- Ettore Fabbro;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Co. prov.le Trento
- Co. Re. Veneto;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.